

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge n. 383/2000 e della normativa in materia, l'**Associazione Culturale** denominata:

ASSOCIAZIONE MOROSINI

con sede in via GIOVANNI GIUSEPPE CAPPELLARI, 38 nel Comune di VICENZA

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Nasce in ricordo di Piermario Morosini, calciatore prematuramente scomparso a causa di un'improvvisa crisi cardiaca nel corso di una partita.
L'obiettivo della stessa è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti le malattie cardiocircolatorie. Particolare attenzione è rivolta alla responsabilizzazione dei giovani attraverso la promozione di idonee attività culturali, informative e ricreative.
Nello specifico le attività si concretizzano in:
 - a. informazione ed educazione tramite incontri con le scuole e le comunità, con particolare cura all'individuazione dei corretti stili di vita, l'adeguata alimentazione, la valutazione dei rischi legati all'abuso di sostanze energizzanti o dopanti, la corretta attività fisica;
 - b. elaborazione di materiale informativo e altri strumenti interattivi;
 - c. promozione di idonee attività culturali e ricreative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di far capire l'importanza della presenza del defibrillatore nei luoghi di pubblico interesse, come scuole, ambienti sportivi, luoghi di svago e di aggregazione;
 - d. diffusione della cultura del saper fare, ossia come riconoscere un attacco cardiaco in atto e saper reagire con prontezza grazie alle adeguate manovre di rianimazione cardio-polmonare, attività realizzata con la collaborazione di specialisti ed esperti.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
 - ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo,

- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
 5. Le persone giuridiche ammesse alla qualifica di socio non hanno diritto di voto in assemblea.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previa autorizzazione del consiglio direttivo.
3. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa, può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - assemblea dei soci
 - consiglio direttivo
 - presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
 1. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
 2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
 3. L'assemblea straordinaria con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione e, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, può approvare eventuali modifiche allo statuto oppure sciogliere l'associazione, devolvendone il patrimonio col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero dispari di persone non inferiore a 3 (tre) membri, fino ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, conferendo agli stessi i relativi poteri.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i casi di impedimento a svolgere le sue funzioni, mentre il segretario cura l'esecuzione di tutti i verbali dell'associazione e la regolare tenuta dei libri sociali, compreso il libro degli associati.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
6. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
7. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati consecutivi.
8. Il consiglio direttivo fissa annualmente l'importo della quota sociale/associativa e determina le linee programmatiche dell'associazione;
9. I membri del consiglio direttivo non hanno diritto a compenso per le attività, ma solo al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione e debitamente documentate. Il rimborso e l'eventuale uso dell'autoveicolo privato, dovranno essere previamente autorizzati dal consiglio direttivo medesimo.
10. Tutte le funzioni del consiglio direttivo possono essere delegate ad uno o più componenti del consiglio stesso tramite apposita delibera consigliare.
11. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo in carica, si procederà all'integrazione del consiglio stesso con il subentro del primo candidato non eletto nella precedente votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati, esso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale, si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla fine della scadenza dei consiglieri sostituiti.
12. Nel caso di dimissioni o cessazione della carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio compreso il presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

ART. 12 - (Presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART.13 – (Tesoriere)

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Gli spetta inoltre la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.